



TRIBUNALE DI MONZA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 3/11 R.G.N.R.

N. 1/11 R.G. GIP

N. 622/11 R. SENT

data deposito

data irrevocabilità

N. _____ reg. esec.

N. _____ campione

Red. scheda il:

l'ausiliario:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per le Indagini Preliminari

all'udienza in camera di consiglio del 29 settembre 2011, nel procedimento penale indicato in epigrafe, a seguito di giudizio abbreviato, ha pronunciato la seguente

SENTENZA (art. 458 c.p.p.)

nei confronti di:

S

n. _____ il'

attualmente ristretto per questa causa agli arresti domiciliari in _____ via _____ presso
l'abitazione della madre.

difeso di fiducia dall'avv. Roberta Minotti del Foro di Monza;

Valentina Sgrai

IMPUTATO

con conetto il 25/10/2011

73, comma 1bis D.P.R. n. 309/90 (come modificato dalla legge 21.2.2006, n. 49)

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli

4,425 grammi netti di principio attivo su poco più di 68 grammi lordi di sostanza stupefacente) consentono, invece, di concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 73 c. 5 L. Stup.

In ragione della concreta gravità del reato e valutata l'entità delle pene inflitte con le precedenti condanne (rispettivamente, anni uno e mesi due di reclusione e mesi quattro di reclusione), dalle quali si può desumere la non particolare gravità dei fatti precedentemente commessi e sulla base dei quali è stata contestata la recidiva reiterata e specifica, appare congruo concedere la predetta circostanza attenuante di cui all'art. 73 quinto comma dpr 309/90 con giudizio di prevalenza sulla recidiva medesima.

Tale giudizio di bilanciamento, invero, non appare affatto precluso dal disposto di cui all'art. 69, quarto comma c.p., che così testualmente recita:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

e la cui interpretazione strettamente letterale porta evidentemente a ritenere che il divieto di bilanciamento (ivi introdotto con la legge 5-12-2005, n. 251) riguardi soltanto le circostanze inerenti alla persona del colpevole e non anche quelle per le quali la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato (sul punto cfr. Corte d'Appello di Brescia, 23 febbraio 2007, le cui argomentazioni si condividono integralmente)

E', infatti, innegabile che la congiunzione "ed" si riferisce alla statuizione iniziale del medesimo comma ("Le disposizioni del presente articolo si applicano anche"), che ha voluto specificare l'operatività delle disposizioni precedenti anche con riferimento alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a quelle c.d. ad effetto speciale (strutturate con previsione di pena autonoma da quella ordinaria). D'altronde la stessa posizione del divieto in oggetto all'interno del testo dell'art. 69, quarto comma cit., subito dopo l'indicazione specifica delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, ha una sua giustificazione sistematica dal momento che la recidiva è essa stessa una di tali circostanze.

Per ritenere diversamente, ossia per considerare incluse nel divieto di prevalenza delle attenuanti su talune aggravanti, tra cui la recidiva reiterata ex art. 99, IV° comma c.p., tutte le circostanze menzionate nell'art. 69, quarto comma c.p., questa stessa norma avrebbe dovuto essere così formulata:

"Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti".

e non secondo il testo sopra riportato, che è quello in vigore.

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli

A tale ricostruzione del significato della norma si giunge pur non misconoscendo il diverso orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Sez. 3 25-9-2008 n. 45065 e Cass. Sez. 4 27-5-2008, n. 25701), laddove è stata chiamata a pronunciarsi sulla portata del divieto in questione.

Tuttavia, a ben vedere, la Corte di Cassazione nella prima delle richiamate sentenze, pur affermando il carattere generale ed assoluto del divieto di prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 69, quarto comma c.p., considera soltanto le circostanze comuni, quelle generiche e quelle speciali (come quella di cui all'art. 609 bis c.p.) e non anche le circostanze attenuanti ad effetto speciale, la cui specifica menzione nell'ultima parte dell'art. 69, ultimo comma c.p. motiva - a parere di questo Gip - l'interpretazione della norma come sopra argomentata.

Quanto alla seconda pronuncia della Suprema Corte, in essa si affronta, invece, una questione identica alla presente (comparazione tra recidiva reiterata e attenuante di cui all'art. 73, quinto comma T.U. Stup).

Ebbene, con riferimento a tale questione, la Corte di Cassazione, ha statuito che: *“l'interpretazione letterale e secondo l'intenzione del legislatore dell'art. 69 c.p., come modificato dalla L. n. 251 del 2005, art. 3, va intesa inequivocabilmente nel senso che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti in relazione alla recidiva reiterata riguarda anche le attenuanti ad effetto speciale, tra cui è compresa l'ipotesi attenuata D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, comma 5”,* omettendo, tuttavia, di svolgere una qualche considerazione idonea a confutare le argomentazioni sulle quali, sul piano filologico, si incentra la citata sentenza della Corte d'Appello di Brescia, incentrata su quella che ad oggi appare essere l'unica condivisibile interpretazione letterale della norma.

Quanto al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo ai parametri di legge ex artt. 133 e 133 ter c.p., stimasi pena equa quella di anni uno di reclusione e 2.600 euro di multa, così calcolata:

p.b. anni 1 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.900,00 di multa, , ridotta all'inflitto per il rito.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali (art. 535 c.p.p.)

Si dispone la confisca e distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Del danaro in sequestro non può disporsi la confisca ex art. 12 sexies legge 1992/356 essendosi ravvisata la circostanza attenuante di cui all'art. 73 quinto comma dpr 309/90.

Tuttavia, poiché rispetto a tale somma di danaro l'imputato non risulta titolare di alcuna pretesa giuridicamente tutelabile, non avendo dato prova positiva del suo “ius possidenti”, di essa si dispone la devoluzione alla cassa delle ammende

P.Q.M.

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli



Visti gli artt. 442, 533 e 535 c.p.p, 73, quinto comma DPR 309/90 e 99, quarto comma c.p.

dichiara l'imputato **S** ~~colpevole~~ colpevole del reato a lui ascritto e, concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 73, quinto comma dpr 309/90 con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva reiterata e specifica, nonché calcolata la diminuzione per il rito, la condanna alla pena di anni uno di reclusione e 2.600 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.


Visto l'art. 87 DPR 309/90

dispone la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente in sequestro.

Dispone la devoluzione alla cassa delle ammende della somma di danaro in sequestro.

Monza, 29 settembre 2011

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Anna Magelli



Dep. 14/10/11

IL CANCELLIERE (RS)
Paola Arnesi 

Il Giudice
dott.ssa Anna Magelli